

REGOLAMENTO STATUTARIO DELL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARIATO TORINO"

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Statutario (d'ora in poi "Regolamento") attua le norme dello Statuto dell'Associazione "Volontariato Torino" in acronimo "Vol.To" e ne regola il funzionamento degli organi sociali.

TITOLO I – COMUNICAZIONI

ART. 2 – STRUMENTI E COMUNICAZIONI SOCIALI

1. Nell'adempimento dei propri compiti informativi e comunicativi Vol.To si avvale di adeguate soluzioni tecnologiche e informatiche.
2. Gli originali di tutti gli atti associativi nonché delle comunicazioni, informazioni e documenti sociali sono depositati presso la sede legale. La copia degli stessi è contenuta, altresì, con modalità di archiviazione, nell'Area riservata presente sul sito istituzionale a cui si può accedere con specifiche credenziali.
3. Fatte salve le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente Regolamento, si intendono valide le comunicazioni sociali effettuate per iscritto:
 - 1) a Vol.To mediante l'invio tramite raccomandata a mano, email o posta elettronica certificata;
 - 2) da Vol.To mediante l'invio tramite email o posta elettronica certificata ai recapiti che ogni Socio (diretto e indiretto) e ogni candidato alle cariche sociali di Vol.To è tenuto a comunicare ed eventualmente a aggiornare.

TITOLO II – STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 3 – SOCI

1. Sono Soci di Vol.To tutti gli enti che risultano dal Libro Soci, disponibile nell'Area riservata e depositato presso la sede legale.
2. La qualità di socio di Vol.To e i criteri di ammissione ed esclusione dei soci sono disciplinati agli articoli 9 e 11 dello Statuto. Al fine di garantire il perseguimento degli scopi e delle attività richiamate agli artt. 6 e 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dei soci che si avvalgono di volontari, iscritti in un apposito registro, e che impiegano gli stessi, in modo non occasionale, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.
3. I diritti e i doveri dei soci sono disciplinati all'art. 10 dello Statuto.
4. Le delibere di ammissione, cancellazione, recesso ed esclusione dei Soci sono efficaci al momento stesso della loro assunzione e risultano dal Libro Soci nonché dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 4 – AMMISSIONE DEL SOCIO

1. L'ente che chiede l'ammissione come associato, sia diretto che indiretto, deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello definito dal Consiglio Direttivo, disponibile

presso gli uffici o scaricabile dal sito istituzionale di Vol.To. La domanda di ammissione può essere presentata decorsi sei mesi dall'accREDITAMENTO dell'ente a Vol.To che deve avvenire secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi ed utilizzando l'apposito modello disponibile presso gli uffici o scaricabile dal sito istituzionale di Vol.To.

2. Vol.To si riserva di richiedere documenti a corredo della domanda di ammissione.
3. Il socio trasmette annualmente a Vol.To, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, i seguenti documenti:
 - 1) copia del bilancio consuntivo e del rendiconto approvati dagli organi competenti;
 - 2) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - 3) relazione sull'attività svolta dall'ente
4. I documenti di cui al punto precedente sono conservati presso la sede legale di Vol.To.

ART. 5 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 dello Statuto, prima di procedere con l'esclusione il Consiglio Direttivo comunica al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica e assegnando termine per adempiervi.
2. Salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Socio o in caso di spiegazioni insufficienti, il Consiglio Direttivo valuta la situazione per proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 6 – ESERCIZIO DEL VOTO

1. Le votazioni negli organi sociali possono avvenire attraverso:
 - 1.1. voto palese;
 - 1.2. voto per scrutinio segreto.
2. La votazione per voto palese può avvenire:
 - 2.1. per alzata di mano;
 - 2.2. per appello nominale.
3. Le votazioni per scrutinio segreto si svolgeranno esclusivamente per le deliberazioni di nomina dei componenti degli organi sociali di cui all'art. 12 dello Statuto.
4. L'esito della votazione viene sempre proclamato da chi presiede la riunione.

ART. 7 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tramite comunicazione in forma scritta, anche mediante e-mail, da inviarsi ad ogni Socio diretto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto, la convocazione dell'assemblea dei soci di Vol.To deve contenere:
 - 1) data, ora e luogo della prima convocazione nonché eventualmente della seconda convocazione;
 - 2) elenco delle materie da trattare e ordine di trattazione;

- 3) numero complessivo dei Soci diretti al momento dell'invio della comunicazione e indicazione della relativa tipologia di ente in relazione a:
 - il numero totale dei soci diretti aventi diritto di partecipazione, distinti in Organizzazioni di Volontariato e Enti del Terzo Settore diversi da Organizzazioni di Volontariato, e i voti da essi esprimibili in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) dello Statuto;
 - il ricorrere di uno dei casi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 12 dell'art. 13 dello Statuto e i conseguenti effetti sull'attribuzione di voti esprimibili in assemblea e sulla loro eventuale ponderazione ai fini di quanto previsto allo stesso art. 13 dello Statuto;
 - 4) in caso di convocazione dell'Assemblea per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, l'indicazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo che sarà eletto così come determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera b) dello Statuto.
3. Possono esercitare il diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, e sono in regola con il pagamento della quota associativa nei termini di cui al successivo art. 13.
 4. Ai fini di quanto previsto all'art. 13, comma 10, primo periodo, dello Statuto, l'atto di delega con cui il legale rappresentante di un Socio trasferisce ad un'altra persona fisica la rappresentanza dello stesso Socio in seno all'Assemblea deve essere rilasciato secondo il modello previsto da Vol.To.
 5. Ai fini di quanto previsto all'art. 13, comma 10, quarto periodo, dello Statuto l'atto di delega con cui un Socio conferisce ad altro Socio la propria rappresentanza in seno all'Assemblea deve essere rilasciato secondo il modello previsto da Vol.To.

ART. 8 – MODALITA' DI CALCOLO DEI VOTI IN ASSEMBLEA

1. Il presente articolo declina le modalità di calcolo della ponderazione differenziata dei voti in Assemblea, di cui all'art. 13 dello Statuto, al fine di assicurare l'osservanza del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. n. 117/2017, le quali prevedono che possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato (di seguito "OdV") e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:
 - l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna Assemblea alle OdV;
 - misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati.
2. Nei casi previsti dall'art. 13, comma 12, lettera b) dello Statuto, si garantisce che il numero di voti esprimibili in assemblea dai Soci diretti OdV superi di una unità il numero di voti esprimibili dai Soci diretti diversi dalle OdV.
Per effettuare il calcolo di tale ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - a) si somma 1 (una) unità al numero dei voti esprimibili dai Soci diretti diversi dalle OdV;
 - b) il risultato dell'operazione precedente viene diviso per il numero dei voti esprimibili dai Soci diretti OdV;
 - c) la cifra così ottenuta (arrotondata alla seconda cifra decimale) costituisce il peso

- ponderale attribuito a ciascun voto espresso dai Soci diretti OdV;
- d) il peso ponderale attribuito a ciascuno dei voti esprimibili dai Soci diretti diversi da OdV è pari a 1 (uno).
3. Nei casi previsti dall'art. 13 comma 12, lettera c) dello Statuto, il totale dei voti esprimibili in Assemblea è determinato in applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera a) dello Statuto e per effettuare il calcolo della ponderazione si applicano le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
- a) si calcolano rispettivamente la cifra di $\frac{1}{3}$ e quella di $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili in totale (calcolate senza arrotondamenti decimali);
- b) per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai Soci diretti OdV, la cifra corrispondente ad $\frac{1}{3}$ dei voti esprimibili in totale viene divisa per il numero dei voti esprimibili dalle OdV Socie dirette aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale);
- c) per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai Soci diretti diversi dalle OdV, la cifra corrispondente ai $\frac{2}{3}$ dei voti esprimibili in totale viene divisa per il numero dei voti esprimibili dai Soci diretti diversi dalle OdV aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale).

ART. 9 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea, di cui all'art. 14, comma 1 dello Statuto, non può avvenire in occasione di un'Assemblea elettiva.
2. Le candidature alla carica di consigliere dovranno essere espresse dai Soci diretti ed inviate in forma scritta (raccomandata a mano e/o PEC) alla segreteria di Vol.To con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva.
3. Per la validità delle candidature è necessario allegare:
 - delibera, adeguatamente sottoscritta, dell'organo competente dell'ente socio diretto relativa alla candidatura del soggetto;
 - curriculum vitae del candidato e scheda di presentazione della candidatura redatti secondo i modelli predisposti da Vol.To;
 - autocertificazione relativa ai requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza previsti all'art. 12 dello Statuto.
4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associate, ogni Socio diretto può proporre la candidatura di un solo candidato che deve appartenere alla compagine associativa dell'ente proponente o di uno dei soci indiretti ad esso aderenti.
5. I candidati devono formalmente accettare la candidatura prima di essere inseriti nella lista elettorale.
6. La direzione di Vol.To verifica la validità formale delle candidature presentate ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
7. Con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature valide tramite il sito istituzionale di Vol.To. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:
 - nome e cognome della persona candidata;

- curriculum vitae della persona candidata;
 - denominazione dell'ente socio diretto che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di Ente del Terzo Settore ai fini di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.
8. Il Presidente dell'Assemblea elettiva provvede alla costituzione di un seggio elettorale costituito da tre persone, diverse dai candidati, (una con funzioni di Presidente e due scrutatori) che è supportato dal personale di Vol.To per l'espletamento delle funzioni elettorali.
 9. Ogni ente potrà dare la preferenza fino al massimo del 50% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo determinato dall'Assemblea, arrotondato all'unità superiore. Le eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle.
 10. La scheda, contenente l'indicazione della votazione cui si riferisce, prevede un numero di spazi predefinito, pari a quello indicato al precedente punto 9, per l'espressione delle preferenze. Uno o più di tali spazi potranno essere utilizzati per l'espressione delle preferenze mediante indicazione del cognome del candidato prescelto. Nel caso in cui siano presenti più candidati aventi lo stesso cognome, il votante dovrà indicare anche il nome di quello/i prescelto/i, pena la nullità della preferenza espressa. Verranno, inoltre, ritenute nulle tutte le preferenze espresse in modo tale da non consentire l'identificazione del candidato prescelto.

Ai fini dell'applicazione della ponderazione dei voti tra i Soci diretti, di cui all'art. 13 dello Statuto, le schede elettorali avranno colore diverso per le OdV e gli altri Enti del Terzo Settore diversi dalle OdV.
 11. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 13 dello Statuto.
 12. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica; qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'Assemblea.
 13. Al fine di procedere con l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto si applicano alla graduatoria le seguenti regole nell'ordine in cui sono riportate:
 - in primo luogo si assegna almeno la metà più uno (con arrotondamento all'unità superiore) dei seggi ai candidati proposti dai Soci diretti OdV che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze;
 - successivamente si assegnano i restanti seggi, fino al completamento del Consiglio Direttivo, mediante scorrimento della graduatoria.
 14. Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi, il Presidente di seggio elettorale dà lettura della graduatoria definitiva e procede alla proclamazione degli eletti che sono nominati componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera a) dello Statuto.
 15. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale.
 16. La graduatoria mantiene la propria validità per tutto il periodo intercorrente fino alla successiva Assemblea elettiva e viene utilizzata in caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo per procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 14, dello Statuto.

ART. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite comunicazione in forma scritta, anche tramite e-mail, da inviarsi ad ogni membro entro 7 giorni dalla data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e l'ordine di trattazione. Eventuali integrazioni alla convocazione possono essere comunicate fino allo svolgimento della seduta.
2. La prima seduta del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea elettiva è convocata e presieduta dal consigliere eletto più anziano per età anagrafica.
3. Il Consiglio Direttivo può invitare uditori alla riunione che non avranno diritto di voto. Potranno intervenire e prendere la parola ove espressamente invitati.

ART. 11 – ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto di tre membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile; tale organo assume anche la funzione di Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e, in tal caso, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 17, comma 1, dello Statuto).
2. Qualora Vol.To sia accreditata come Centro di Servizio, l'Organo di Controllo è in ogni caso obbligatorio e un suo componente, con funzioni di Presidente, deve essere nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo del Piemonte e Valle d'Aosta. Tale soggetto deve essere nominato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo Settore (art. 17, comma 5, dello Statuto).
3. Le candidature alla carica di componente dell'Organo di Controllo dovranno essere espresse dai Soci diretti ed inviate in forma scritta (raccomandata a mano e/o PEC) alla segreteria di Vol.To con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea elettiva.
4. Per la validità delle candidature è necessario allegare:
 - delibera, adeguatamente sottoscritta, dell'organo competente dell'ente Socio diretto relativa alla candidatura del soggetto;
 - curriculum vitae del candidato e scheda di presentazione della candidatura redatti secondo i modelli predisposti da Vol.To;
 - autocertificazione relativa ai:
 - requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza previsti all'art. 12 dello Statuto;
 - requisiti previsti dall'art. 17 dello Statuto.
5. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associate, ogni Socio diretto può proporre la candidatura di un solo candidato.
6. I candidati devono formalmente accettare la candidatura prima di essere inseriti nella lista elettorale.
7. La direzione di Vol.To verifica la validità formale delle candidature presentate ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
8. Con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea

elettiva sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature valide tramite il sito istituzionale di Vol.To. In particolare per ciascuna candidatura valida ricevuta si darà evidenza di:

- nome e cognome della persona candidata;
 - curriculum vitae della persona candidata;
 - denominazione dell'ente Socio diretto che ha presentato la candidatura con indicazione della relativa tipologia di Ente del Terzo Settore.
9. Il Presidente dell'Assemblea elettiva provvede alla costituzione di un seggio elettorale costituito da tre persone, diverse dai candidati (una con funzioni di Presidente e due scrutatori) che è supportato dal personale di Vol.To per l'espletamento delle funzioni elettorali.
 10. Ogni ente potrà dare la preferenza:
 - da uno a tre candidati se sussistono le condizioni di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto. Le eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle;
 - da uno a due candidati se sussistono le condizioni di cui all'art. 17, comma 5, dello Statuto. Le eventuali preferenze espresse in eccesso sono considerate nulle.
 11. La scheda, contenente l'indicazione della votazione cui si riferisce, prevede un numero di spazi predefinito, pari a quello indicato al precedente punto 10, per l'espressione delle preferenze. Uno o più di tali spazi potranno essere utilizzati per l'espressione delle preferenze mediante indicazione del cognome del candidato prescelto. Nel caso in cui siano presenti più candidati aventi lo stesso cognome, il votante dovrà indicare anche il nome di quello/i prescelto/i, pena la nullità della preferenza espressa. Verranno, inoltre, ritenute nulle tutte le preferenze espresse in modo tale da non consentire l'identificazione del candidato prescelto. Ai fini dell'applicazione della ponderazione dei voti tra i Soci diretti, di cui all'art. 13 dello Statuto, le schede elettorali avranno colore diverso per le OdV e gli altri Enti del Terzo Settore diversi dalle OdV.
 12. Per il conteggio delle preferenze ricevute da ciascun candidato si applicano le regole di voto di cui all'art. 13 dello Statuto.
 13. Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di preferenze tra candidati, sarà posto in posizione superiore il candidato di minore età anagrafica; qualora non fosse possibile dirimere l'eventuale parità si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'Assemblea.
 14. Al fine di procedere con l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la graduatoria è redatta in ordine decrescente sulla base delle preferenze ricevute dai candidati.
 15. Al termine delle operazioni di scrutinio ed attribuzione dei seggi, il Presidente di seggio elettorale dà lettura della graduatoria definitiva e procede alla proclamazione degli eletti che sono nominati componenti dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera a) dello Statuto.
 16. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale.
 17. In caso di morte, revoca, decadenza o dimissioni di un componente eletto, l'Assemblea delibera in relazione all'iter procedimentale per la sua sostituzione.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Presidente dell'Organo di Controllo convoca trimestralmente lo stesso Organo di Controllo in forma ordinaria, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti

contabili. Di ogni controllo trimestrale viene redatto apposito verbale che è contenuto nello specifico libro sociale di cui all'art. 22 dello Statuto.

2. All'Organo di Controllo deve essere inviata copia, per conoscenza, dell'ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di Vol.To nonché della relativa documentazione relativa ai suddetti punti da trattare.
3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo nonché possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea per quanto riguarda i compiti loro assegnati all'art. 17 dello Statuto.

TITOLO IV – QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 13 – QUOTE ASSOCIATIVE

1. La quota associativa di competenza del Socio diretto, qualora prevista, è determinata sulla base di quanto deciso dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c) dello Statuto. Detta quota può essere diversificata in ragione della natura giuridica del Socio diretto (OdV oppure Ente del Terzo Settore diverso da OdV) e/o in base al volume dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dei Soci.
2. Ogni Socio è tenuto a corrispondere la quota associativa, dell'importo determinato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera k) dello Statuto, a mezzo bonifico bancario. I tempi e la possibilità di rateizzare il pagamento sono definiti dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.
3. In caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto, che può essere anche prorogato, il Presidente provvede a trasmettere un sollecito scritto, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata, anche al fine di accertare se sussiste un giustificato motivo.
4. Al fine dell'accertamento delle condizioni di regolarità nel pagamento delle quote associative atte ad assicurare ai Soci la piena partecipazione in Assemblea si applicano i seguenti criteri:
 - 1) è considerato irregolare il Socio che non ha regolarmente adempiuto al pagamento delle quote associative relative agli anni precedenti;
 - 2) è considerato irregolare il Socio che non ha regolarmente adempiuto al pagamento della quota associativa dell'anno in corso entro il termine previsto;
 - 3) la condizione di regolarità nel pagamento delle quote associative del Socio deve comunque risultare effettiva il terzo giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea e fa prova l'estratto conto di Vol.To.
5. In caso di irregolarità accertata secondo quanto previsto al punto precedente, il Socio interessato può comunque partecipare all'Assemblea ma senza diritto di parola e di voto per sé e per i Soci indiretti aderenti al medesimo. Le deleghe rilasciate o ricevute dal Socio interessato saranno in ogni caso considerate nulle e, pertanto, non consentiranno l'esercizio del diritto di voto.
6. In ragione del mancato pagamento della quota annuale spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo valutare la situazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 5 del presente Regolamento, per proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio.

TITOLO V – MODIFICHE

ART. 15 – MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'Assemblea è convocata, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto, per valutare le modifiche allo Statuto e al Regolamento sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento devono essere messe a disposizione dei Soci al momento della convocazione dell'Assemblea o, comunque, entro 30 giorni dalla data del suo svolgimento.
3. Proposte di modifica alternative o integrative a quelle proposte ai Soci, possono essere presentate in forma scritta, anche tramite e-mail, e con allegata motivazione entro 5 giorni dalla data di convocazione a Vol.To che provvederà ad inviarle ai Soci. I proponenti possono essere:
 - 1) uno o più membri del Consiglio Direttivo;
 - 2) uno o più Soci.